

*Napoli, lì 1° agosto 2022*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23/2022**  
*Richiesta CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate*

Con la presente si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possano determinare sulle attività lavorative, l’INPS ha pubblicato un comunicato stampa mediante il messaggio n. 2974/2022, in base al quale ha illustrato le principali istruzioni operative per le eventuali richieste di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate.

Si aggiunge che l’INPS, con apposito messaggio (n. 1856/2017), ha chiarito, già da tempo, che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che può essere più elevata di quella reale, tenuto conto della combinazione dei due valori, quali temperatura e tasso di umidità.

Si riferisce tra l’altro che anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta (es: lavori di stesura del manto stradale, lavori di rifacimento di facciate e tetti di ricostruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione ed anche tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non protetti dal sole o macchinari particolarmente sensibili al forte calore oppure lavorazioni effettuate al chiuso dove però non vi siano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e comunque non imputabili al datore di lavoro), costituiscono un elemento importante per poter valutare positivamente la causale “eventi meteo” per temperature elevate, ripetersi, anche quando le stesse siano inferiore a 35° centigradi, in considerazione della temperatura percepita rispetto a quella reale.

Si precisa anche che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relativa relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate interessate e le cause riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione. Qualora tali elementi non vengono forniti, l’INPS attiverà un supplemento istruttorio mediante il quale il datore di lavoro sarà comunque tenuto a produrre le relative notizie. Si rende noto, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria sarà sempre riconosciuta qualora il datore di lavoro disponga la sospensione/riduzione delle lavorazioni poiché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come da indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda (ovviamente deve trattarsi di cause non imputabili al datore di lavoro stesso od ai lavoratori interessati), il tutto mediante attestazione da parte dello stesso responsabile della sicurezza.

**A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che in mancanza della relazione da parte del responsabile della sicurezza, l'INPS provvederà ad istituire un nuovo supplemento di istruttoria, al fine di integrare la documentazione con la predetta relazione (relazione del responsabile della sicurezza). Si fa presente altresì che qualora il datore di lavoro autocertifichi, sempre nella relazione tecnica da allegare alla domanda, di essere in possesso dell'attestazione del responsabile della sicurezza, l'INPS non attiverà, presumibilmente, alcun supplemento di istruttoria.**

**Premesso quanto innanzi ed al fine di ottemperare alle istanze di cassa integrazione per "eventi meteo", lo scrivente Studio dovrà venire in possesso della relazione da parte del responsabile della sicurezza o, diversamente, della relativa autocertificazione da parte della società interessata, attestante il possesso della menzionata relazione, al fine di evitare ogni e qualsivoglia diniego da parte dell'istituto competente, qualora dovesse attivare comunque il supplemento di istruttoria.**

**Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.**

**Con molte cordialità e saluti.**

*Maria Cafasso*  
